Supplemento straordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 16 del 10 marzo 2021*

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 10 marzo 2021**

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2021, n. **4.**

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2021, n. **4.**

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2021-2023, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2
(Abrogazione disposizioni di legge in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge statale in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), conformemente al comma 629 dell'articolo 1 della medesima legge, è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali).

2. Al fine del coordinamento normativo, sono altresì abrogati il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/2011 e l'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2012, n. 26 (Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

3. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione.

Art. 3
(Destinazione tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea la parola: "*sessantasette*" è sostituita con la parola: "*settantuno*";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione e per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;";

c) la lettera b) è abrogata;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, alla superficie agro-silvo-pastorale ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:

i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna

selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;

ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3;";

e) la lettera d-bis) è abrogata.

Art. 4
(Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20)

1. In considerazione della natura di ente pubblico economico dell'Azienda vivaistica regionale Umbraflor e nell'interesse regionale della sua continuità operativa, la Giunta regionale è autorizzata a derogare alle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), per consentire l'attuazione del piano di rientro dei debiti della medesima Azienda nei confronti della Regione, mediante:

a) concessione della sospensione del versamento delle rate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, previa estinzione delle rate scadute al 31 dicembre 2020;

b) rimodulazione del piano di rateizzazione per l'estinzione del debito residuo alla data del 31 dicembre 2020 con scadenza al 31 dicembre 2036;

c) mantenimento del medesimo tasso d'interesse sul debito residuo previsto nel piano originario, computando in tale importo anche gli interessi maturati nel periodo di sospensione.

2. Dall'applicazione del presente articolo derivano minori entrate relative agli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio regionale di previsione 2021-2023 al Titolo 5, Tipologia 300 e al Titolo 3, Tipologia 300, per il rimborso delle quote capitali e delle quote interessi, rispettivamente dell'importo complessivo di euro 191.524,31, 90.128,17 e 90.128,16 già compensate nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 5
(Integrazione finanziamento interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. Al fine di favorire il completamento degli interventi conseguenti al sisma del 15 dicembre 2009 di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) è autorizzata per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse finanziarie disponibili ad essi vincolate, la spesa aggiuntiva di euro 200.000,00 alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023.

Art. 6
(Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023, di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 7
(Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023, di euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa

fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2021-2023 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 8 marzo 2021

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 66 del 5 febbraio 2021, atto consiliare n. 722 (XI Legislatura);

– assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 5 febbraio 2021;

– testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 22 febbraio 2021, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 722/BIS);

– esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 2 marzo 2021, deliberazione n. 121.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 2, commi 1 e 2:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 628 e 629 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322):

«Art. 1 - Comma 628

628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Art. 1 - Comma 629

629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.».

- La legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17, recante "Misure urgenti in materia di tributi regionali" (pubblicata nel B.U.R. 14 dicembre 2011, n. 57), è stata modificata con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26 (in B.U.R. 28 dicembre 2012, n. 58 E.S.).
  Il testo degli artt. 2 e 3, comma 1, come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[*Art. 2*
Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la misura dell'imposta è determinata, per l'anno d'imposta 2012 in euro 0,04 per litro di benzina.
2–bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina.
3. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009.
4. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
5. L'imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.
6. L'Agenzia delle Dogane effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, dai soggetti passivi di cui al comma 4, con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze e trasmette alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.
7. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all'Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione

di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Art. 3
Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificate in euro 8.000.000,00 per l'esercizio 2012, sono introitate nell'U.P.B. 1.01.001 "Imposte e tasse" (Cap. 51 n. i.) del bilancio pluriennale 2011-2013 e sono finalizzate a far fronte a spese di pari importo, conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, allocate nelle UU.PP.BB. 03.1.005 "Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997" (Cap. 305 n. i.) e 03.2.006 "Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi" (Cap. 8866 n. i.) del bilancio pluriennale 2011-2013.]. Abrogati.
Omissis.».

– Il testo dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26, recante "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" (pubblicata nel B.U.R. 28 dicembre 2012, n. 58, E.S.), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[*Art. 2*
Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 17.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2 della L.R. n. 17/2011 è inserito il seguente comma: "2-bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina.".
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. n. 17/2011 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".]. Abrogato.».

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

– Il testo vigente dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), come modificato dalle leggi regionali 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52), 24 dicembre 2007, n. 37 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40
Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al *settantuno* per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate, da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo:
a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione e per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
[*b) il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;*]. Abrogata;
c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, alla superficie agro-silvo-pastorale ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:
i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;
ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3;
d) [il trentatré per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle

province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio];
[*d-bis) il ventinove per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica-ambientale di cui all'articolo 29 del Reg. reg. 1° ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), minimo il dieci per cento delle somme assegnate in base a quanto previsto nella presente lettera è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3;*].
Abrogata;
d-ter) il tre per cento all'Agenzia Forestale regionale per la gestione dei centri di produzione artificiale di selvaggina.
1-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b), c), d-bis) e d-ter) del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.
3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.».

- La legge regionale 29 luglio 2009, n. 17, recante "Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria", è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2009, n. 35.

- Il testo dell'art. 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, recante "Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia" (pubblicato nel B.U.R. 8 ottobre 2008, n. 45), come modificato dal regolamento regionale 13 giugno 2018, n. 5 (in S.O. al B.U.R. 20 giugno 2018, n. 30), è il seguente:

«Art. 29
Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione.

1. Gli eventuali progetti specifici finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) devono essere coerenti ed in linea con il Piano faunistico venatorio regionale ed il Piano faunistico venatorio provinciale; i relativi progetti ed interventi attuativi devono essere presentati all'ente finanziatore entro il 28 febbraio dell'anno in cui se ne prevede la realizzazione.
2. L'approvazione da parte della Provincia o della Regione entro e non oltre il 31 marzo dei progetti finalizzati di cui al comma 1, comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.
3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.
4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.
5. La Regione per il finanziamento dei programmi annuali di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono disporre anticipazioni del finanziamento.».

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20, recante "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), è il seguente:

«Art. 38
Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari.

1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.
2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.
3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:
a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;
b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui al comma 3, lettere a) e b).
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.
7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) per importi inferiori ad euro 100,00;

b) per la medesima rateizzazione per la quale il debitore è decaduto ai sensi del comma 6.
8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).».

Nota all'art. 5:

- La legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 13 febbraio 2013, n. 8.

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 2018, n. 6, recante "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38), è il seguente:

«Art. 10
Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS".

1. La Giunta regionale è autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a concedere un contributo annuo di euro 150.000,00 alla Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS".
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.».

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 2018, n. 6 (si veda la nota all'art. 6) è il seguente:

«Art. 11
Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.

1. La Giunta regionale è autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a concedere un contributo annuo di euro 80.000,00 al Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.».

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza